CASO 1

Il Comune Alfa indiceva una procedura ad evidenza pubblica al fine della realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana.

All'esito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, risultava aggiudicataria l'impresa Beta. A distanza di poco più di due mesi dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, il responsabile del procedimento disponeva la consegna del cantiere sotto riserva, nelle more della stipulazione del contratto, al fine di mettere in sicurezza alcune aree e garantire l'ordine pubblico, in ragione della pluralità di atti vandalici che avevano caratterizzato il territorio del Comune Alfa.

Alla data di convocazione prefissata per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori provvedeva alla consegna parziale del cantiere per consentire, nel frattempo, la acquisizione delle autorizzazioni strumentali alla installazione delle apparecchiature ubicate presso strutture private.

Dopo la consegna del cantiere, tuttavia, l'aggiudicataria impresa Beta riscontrava l'esistenza di una serie di imprevisti ostativi alla prosecuzione dei lavori e ne segnalava la presenza alla direzione dei lavori, al fine di ottenere specifiche istruzioni a riguardo.

Tale richiesta rimaneva inevasa e, pertanto, il Comune veniva nuovamente sollecitato all'assunzione di specifiche determinazioni in merito. L'amministrazione, di contro, diffidava all'immediata ripresa dei lavori la società Beta, pena la revoca dell'aggiudicazione. In risposta alla citata diffida, l'impresa chiariva che, stante la mancata stipulazione del contratto nonostante il tempo trascorso dalla data dell'aggiudicazione, non avrebbe confermato il contenuto dell'offerta presentata in corso di gara. Veniva chiesto, inoltre, il pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti sotto riserva di legge al momento della consegna parziale del cantiere.

Il Comune Alfa, riscontrato il mancato completamento delle opere previste e la mancata stipula del contratto di appalto, adottava la determinazione di revoca dell'aggiudicazione per gravi inadempimenti e contestuale aggiudicazione alla impresa seconda classificata all'esito della procedura di evidenza pubblica.

L'impresa Beta impugnava il suddetto provvedimento con apposito ricorso al t.a.r. notificato il 58esimo giorno dalla conoscenza dell'atto, sostenendo la insussistenza delle condizioni legittimanti la revoca dell'aggiudicazione.

Nello specifico, veniva lamentata l'illegittimità delle condizioni di esercizio della potestà di autotutela, stante l'omessa presa in considerazione della posizione particolarmente qualificata che l'aggiudicataria rivestiva al momento dell'adozione del provvedimento di revoca. Secondo l'impresa Beta, infatti, l'amministrazione non aveva adeguatamente bilanciato tutti gli interessi coinvolti, prima di adottare il provvedimento di secondo grado e non aveva analiticamente fornite le ragioni di interesse pubblico richieste dall'art. 21 *quinquies* della l. n. 241 del 1990.

Sotto diverso profilo, la ricorrente contestava il "grave inadempimento" imputato, poiché sosteneva che la causa della mancata prosecuzione dei lavori avrebbe dovuto rinvenirsi negli imprevisti più volte segnalati alla stazione appaltante. Secondo la impresa Beta, in assenza di esplicite istruzioni circa il superamento delle problematiche segnalate, non soltanto non poteva configurarsi la gravità della propria condotta, ma non poteva nemmeno censurare un inadempimento, in virtù dei solleciti richiesti alla direzione lavori in merito al superamento delle criticità riscontrate nella gestione del cantiere.

La stazione appaltante, costituendosi in giudizio, riteneva destituite di fondamento le avverse doglianze in merito ai presunti imprevisti lamentati dall'impresa Beta: le circostanze non affrontate dalla ricorrente sarebbero state riconducibili a situazioni ben note alla stessa, che ne era stata resa edotta mediante lettura del progetto esecutivo. A ciò veniva aggiunto dalla difesa della amministrazione che le omissioni della Beta coinvolgevano anche opere non interessate da presunti fattori imprevisti.

Cosa ha deciso il T.A.R.?